



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI PIEMONTE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                 |                 |                   |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>GARINO</b>   | <b>VITTORIO</b> | <b>Presidente</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>MENGHINI</b> | <b>LUIGI</b>    | <b>Relatore</b>   |
| <input type="checkbox"/> | <b>RETROSI</b>  | <b>YVONNE</b>   | <b>Giudice</b>    |
| <input type="checkbox"/> |                 |                 |                   |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n.  
depositato il 2

- avverso la pronuncia sentenza n. 1 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di TORINO  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO  
CORSO BOLZANO 30

proposto dagli appellanti:

difeso da:

difeso da:

**Atti impugnati:**

DINIEGO RIMBORSO n° PROT

VA-ALTRO 2014

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 431/2017

UDIENZA DEL

17/04/2018 ore 09:30

N°

1374/18

PRONUNCIATA IL:

17/04/2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

10/05/2018

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE  
(Michele ROCCAT)



**RGA 431/2017**

**Conclusioni delle parti**

Parte Appellante

Chiede la totale riforma della sentenza n. \_\_\_\_\_ della CTP di Torino e per l'effetto ordinare all'Ufficio di rimborsare le somme richieste.

Con favore delle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.

Parte Appellata Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino

Chiede:

- in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello relativamente al quarto motivo di appello (violazione art. 57 D.Lgs 546/1992).
- nel merito di confermare la sentenza impugnata per i motivi esposti.

Con vittoria delle spese del grado.

Valore della lite € 6.257,00.

**Svolgimento del Giudizio**

Si premette che la \_\_\_\_\_ SRL in liquidazione (CF \_\_\_\_\_) dal 19/11/2013 dichiarava, per l'anno di imposta 2014, un credito IVA di € 6.257,00 di cui chiedeva il rimborso per intervenuta cessazione dell'attività.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino, in data 12/10/2015 con provvedimento prot. N. \_\_\_\_\_, notificava atto di diniego del rimborso motivando che tale credito non risultava a bilancio.

Ricorrevano la signora \_\_\_\_\_

signor S \_\_\_\_\_

e il \_\_\_\_\_

quali soci della \_\_\_\_\_

società sollevando le seguenti doglianze:

- 1) Difetto di notifica.
- 2) Legittimazione dei soci a chiedere il rimborso per effetto successorio.
- 3) Fondatezza del credito in esame in relazione alla dichiarazione del quadro VX del Modello IVA e sollecitato dalla presentazione del Mod. VR.
- 4) Ininfluenza della mancata indicazione nel bilancio ai fini del diritto al rimborso.
- 5) Violazione del principio della neutralità fiscale dell'IVA.
- 6) Arricchimento indebito.

Chiedevano, per i motivi esposti, di dichiarare la legittimità del rimborso richiesto gravato degli interessi, con la refusione delle spese di lite.

Si opponeva l'Ufficio controdeducendo sui motivi di impugnazione. In particolare, richiamando giurisprudenza della Suprema Corte, rilevava la correttezza del



diniego in assenza di una specifica individuazione nel bilancio di liquidazione della società. Chiedeva di respingere il ricorso, con favore delle spese di giudizio.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino sez. ---, con sentenza n. --- depositata il 15/02/2017, osservava che la somma di cui era richiesto il rimborso non risultava nel bilancio finale. Quindi respingeva il ricorso e compensava le spese.

Con atto depositato in data 27/03/2017 appellano i contribuenti richiamando gli eventi da cui deriva la vertenza e, in censura della decisione impugnata, insistono nel ribadire le motivazioni a fondamento della legittimità della richiesta di rimborso. Nelle loro argomentazioni sollevano quattro motivi (indicizzazione non presente in atto):

- I) Ininfluenza della mancata indicazione del credito nel bilancio.
- II) Legittimità del rimborso in punto liquidità del credito.
- III) Ribadiscono con ulteriori ragionamenti il punto precedente.
- IV) Indebito arricchimento dal parte dell'Amministrazione.

Chiedono la totale riforma della sentenza n. --- della CTP di Torino e per l'effetto di ordinare all'Ufficio di rimborsare le somme richieste.

Con favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si costituisce l'Ufficio con atto Prot. n. --- del 18/05/2017 presentato in via telematica. Nel controdedurre sui motivi di appello richiama l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (n. 4061/2010). In particolare evidenzia come il liquidatore non abbia intenzionalmente esposto il credito in discussione nel bilancio finale non incidendo ciò ai fini della sua esigibilità e in relazione alla quarta censura ne rileva l'inammissibilità ex art. 57 D.Lgs 546/1992.

In conclusione chiede, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello relativamente alla quarta censura di cui alle presenti controdeduzioni. Nel merito di confermare la sentenza impugnata per i motivi esposti.

Con vittoria delle spese del grado.

### **Motivi della Decisione**

In via preliminare questa Commissione ritiene infondata la richiesta del resistente di dichiarare inammissibile il quarto motivo di impugnazione in quanto motivo nuovo. Infatti agli atti si può rilevare che la contestazione riguardante l'indebito arricchimento da parte dell'Amministrazione era già stata sollevata come motivo n. 6 del ricorso introduttivo.

Entrando nella trattazione del merito della controversia il Collegio osserva che l'appello dei contribuenti merita accoglimento.



Il fulcro da cui deriva l'attuale decisione trae origine dal fatto che la società SRL, nella dichiarazione riguardante l'anno di imposta 2014, vantava un credito IVA, così come correttamente evidenziato nel Modello IVA 2015. A fronte di un credito assolutamente incontestato (rientrante quindi nelle previsioni dell'art. 30 co. 2 DPR 633/1972) l'Ufficio, nel negare l'istanza di rimborso, ha rilevato che tale richiesta non poteva essere ottemperata in considerazione del fatto che tale credito non era stato evidenziato nel bilancio di liquidazione finale depositato nella cancelleria del tribunale, in violazione dell'art. 5 DM 26/02/1992.

I primi giudici, nel far proprie le argomentazioni svolte dal resistente, hanno ritenuto che, non essendo in presenza di un credito di natura liquida, il fatto che il medesimo non fosse stato posto in evidenza nel suddetto bilancio equivaleva a una rinuncia.

Tale conclusione non può essere condivisa, pur in presenza di autorevoli indicazioni da parte della Suprema Corte, che peraltro riconosce, secondo un orientamento consolidato, che l'estinzione della società si determina come un fenomeno successorio in favore dei soci, in quanto la presentazione del credito nel suddetto bilancio risponde alla esigenza formale di cristallizzare una situazione ma non è di per sé la costituzione di un diritto. Tale affermazione peraltro risulta coerente col citato articolo 5 del DM 26/02/1992 che al secondo comma precisa che *"Nel caso in cui, al momento della cessazione dell'attività, il credito di imposta sia ceduto a terzi, il titolo di spesa è intestato direttamente al cessionario del credito stesso"*. Ora, proprio in relazione al fenomeno successorio si è determinato che il titolo al credito in esame si trasferisce ai soci. Un diritto a pieno titolo quindi che correttamente, come sostenuto da parte appellante, in materia di rimborso IVA, in base alla L 154/1988 di conversione del DL 70/1988, può essere ceduto. Trattandosi quindi di un diritto cedibile non può essere fondata l'asserzione del resistente (e dei primi giudici) che il credito IVA sia di natura non liquida.

Quanto affermato trova la sua ragionevole espressione nel modo di operare della stessa Amministrazione; infatti, se l'evidenziazione in bilancio finale del credito in oggetto non derivasse da un credito effettivamente maturato, la medesima indicazione formale non costituirebbe un diritto effettivo di rimborso e avrebbe dato origine a una contestazione basata sul fatto che tale credito non si era realizzato. In altre parole l'Ufficio, a fronte di un'istanza di rimborso, farebbe prevalere l'espressione formale o si opporrebbe alla richiesta in base ai dati effettivi risultanti dalle dichiarazioni IVA a disposizione? Non vi è dubbio che, tra forma e sostanza, prevarebbe quest'ultima. Tale peraltro è la natura del processo tributario ove sul rispetto delle formalità, in presenza di evidenti errori formali, prevale la sostanza della questione.



Nel caso in esame quindi, non essendo contestato il diritto al rimborso, si può ragionevolmente superare una mera dimenticanza.

In conclusione la Commissione accoglie l'appello e, in riforma della decisione di primo grado, dichiara legittimo il rimborso richiesto. Comunque, risultando la controversia derivante da un errore formale dei ricorrenti, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di lite, donde il dispositivo.

**PQM**

Accoglie l'appello. Spese compensate.  
Così deciso il 17 aprile 2018.

Il Relatore Estensore  
Luigi Menghini

Il Presidente  
Vittorio Garino